



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;

IN ATTESA dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l’utilizzo del sistema d’informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al [Regolamento \(UE\) n. 1024/2012](#)

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 4705521

rossana.boscolo@mise.gov.it

dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it

www.mise.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

VISTA la domanda della Sig.ra ROIBU Andreea, cittadina rumena, volta a richiedere il riconoscimento del titolo professionale estero per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO che l'interessata ha documentato di essere in possesso del titolo denominato Certificat de calificare profesionala COAFOR (certificato di qualifica professionale Parrucchiere) serie D n. 0272576 conseguito dopo un corso di 720 ore, con esame finale, effettuato presso la SC Body Line Madden srl di Timisoara e rilasciato nel 2007 dal Ministero rumeno del lavoro, della solidarietà sociale e della famiglia e dal Ministero rumeno dell'educazione e della ricerca;

VISTO che l'autorità competente rumena, interpellata tramite Internal Market Information System con IMI 80190, ha comunicato che il titolo della sig.ra ROIBU non costituisce una formazione regolamentata;

CONSIDERATO che il predetto Certificato di qualifica è stato rilasciato in ai sensi dell'O.G. (Ordinanza del Governo rumeno) nr. 129/2000 e che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 21 febbraio 2018 ha ritenuto di sospendere l'accoglimento delle istanze di riconoscimento dei titoli rumeni rilasciati ai sensi della predetta O.G. n. 129/2000 in attesa di pervenire ad un definitivo chiarimento con la Romania circa la conformità dei relativi Certificati di qualifica alla formazione regolamentata di cui all'art. 3, lett. e) della Direttiva 2005/36/CE;

VISTA la nota prot. n. 159857 del 15 maggio 2018 con cui il Ministero dello sviluppo economico aveva formalmente chiesto all'Autorità rumena - competente per la Direttiva 2005/36/CE - chiarimenti circa la formazione regolamentata;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella seduta del giorno 27 giugno 2018, in attesa di un generale chiarimento da parte dell'Autorità competente rumena, aveva determinato di procedere per ciascun procedimento sulla base di ogni singola risposta pervenuta tramite Internal Market Information System (sistema IMI);

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 4705521

rossana.boscolo@mise.gov.it

dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it

www.mise.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella medesima seduta del giorno 27 giugno 2018, su parere conforme dell'Associazione di CNA – Benessere, aveva determinato di non poter ammettere al riconoscimento il titolo documentato dall'interessata in quanto l'autorità competente rumena, interpellata tramite Internal Market Information System (sistema IMI) con la IMI n. 80190 aveva informato che il predetto titolo non costituiva una formazione regolamentata;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 273193 del 6 luglio 2018 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata respinta;

VERIFICATO che la richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la nota n. 47178/RG/1381/DPOCMP/30.07.2018 con cui il Direttore delle politiche per l'occupazione del Ministero rumeno del lavoro e giustizia sociale (Director Directia Politici de Ocupare, Competente si Mobilitate Profesionala del Ministerul Muncii Si Justitiei Sociale) ha confermato al Centro Nazionale di Riconoscimento ed Equivalenza dei Diplomi (Centro di assistenza rumeno per la Direttiva 2005/36/CE e s.m.i.), che i documenti di qualifica rilasciati secondo l'ordinanza del Governo n. 129/2000 sulla formazione professionale degli adulti, con le successive modifiche ed integrazioni, sono conformi all'art. 3 paragrafo 1, lett. e) della Direttiva 2005/36/CE;

CONSIDERATO che, in virtù della predetta nota 47178/RG/1381/DPOCMP/30.07.2018 trasmessa dal Centro Nazionale di Riconoscimento ed Equivalenza dei Diplomi (Centro di assistenza rumeno per la Direttiva 2005/36/CE e s.m.i.) a questa Amministrazione per il tramite dell'Internal Market Information System con la IMI nr. 80066, si è deciso di procedere al riesame dell'istanza della Sig.ra ROIBU Andreea;

VISTO che l'autorità competente rumena, nuovamente interpellata tramite Internal Market Information System con la IMI n. 83593, a rettifica di quanto precedentemente comunicato, ha confermato che il titolo della sig.ra ROIBU costituisce una formazione regolamentata e che la qualifica è regolamentata secondo la O.G.129/2000;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 4705521

rossana.boscolo@mise.gov.it

dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it

www.mise.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 17 ottobre 2018, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, nel riesaminare l'istanza dell'interessata ha ritenuto, con il parere conforme dell'Associazione di categoria CNA Benessere, il titolo di qualifica professionale dell'interessata idoneo a consentire in Italia l'esercizio della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, e s.m.i, *subordinatamente al superamento di una misura compensativa*, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, necessaria in quanto la professione regolamentata in Italia include *“una o più attività professionali mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro d'origine, che non la regolamenta”*, e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda *“materie sostanzialmente diverse”* cioè *“materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante”* (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5);

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE, la predetta misura compensativa, diretta a colmare la differenza della formazione, è stata individuata in una prova attitudinale sulle materie di cui all'Allegato A del presente decreto;

DECRETA

Art. 1

1. Alla Sig.ra ROIBU Andreea, cittadina rumena, nata a Timisoara (Romania) il 21 luglio 1987, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, è riconosciuto il titolo professionale citato in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, **subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa** di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i, per le motivazioni esposte in premessa;

2. La misura compensativa, volta a colmare la differenza riscontrata nella formazione citata nelle premesse, consiste in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 4705521

rossana.boscolo@mise.gov.it

dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it

www.mise.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma, 07 marzo 2019

per IL DIRETTORE GENERALE
II VICARIO
Marco Maceroni

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055521

rossana.boscolo@mise.gov.it

dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it

www.mise.gov.it



ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

- 1. TAGLIO CLASSICO MASCHILE:** detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
- 2. RASATURA DELLA BARBA:** preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
- 3. TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE:** detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
- 4. TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
- 5. TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

Prova orale:

UN COLLOQUIO sulle materie oggetto della prova pratica-attitudinale e su ambiente di lavoro (organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul posto e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale).

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Lombardia**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla **Regione Lombardia – Accreditamento, Controlli e Comunicazione - Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro - Piazza Città di Lombardia, 1 - Nucleo 4 – settore Arancione - 20124 – MILANO - Pec: lavoro@pec.regione.lombardia.it**

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.